

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RIVA, CAVAZZUTI, ARFÈ, ONORATO  
e NEBBIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1987

Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352,  
recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla  
iniziativa legislativa del popolo

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, a norma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nel caso di scioglimento anticipato delle Camere o di una di esse, i *referendum* abrogativi già indetti con il rituale decreto presidenziale sono automaticamente sospesi in seguito alla pubblicazione del diverso decreto presidenziale che indice i comizi elettorali per le nuove Camere; inoltre i termini per il procedimento referendario «riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione».

Sulla base della interpretazione che di questa norma ha fornito il Consiglio di Stato (parere del 24 febbraio 1973), lo scioglimento anticipato delle Camere del 1972 e quello del 1976 hanno provocato uno slittamento della

consultazione referendaria addirittura di due anni: il *referendum* sulla legge istitutiva dello scioglimento del matrimonio (divorzio) fu rinviato dal 1972 al 1974; mentre il *referendum* sulla interruzione volontaria della gravidanza (aborto) fu rinviato dal 1976 al 1978, anche se alla fine non fu espletato per la sopravvenienza di una nuova normativa. Altrettanto rischia di avvenire per i *referendum* indetti per la primavera del 1987 sull'energia nucleare civile, sulla responsabilità civile dei magistrati e sul vigente sistema di giustizia politica (Inquirente), per effetto dello scioglimento anticipato della IX legislatura.

Un sistema siffatto si è rivelato perverso perchè consente al sistema politico di utilizzare lo scioglimento anticipato della legislatura

per allontanare nel tempo (e in prospettiva per scongiurare definitivamente) la consultazione referendaria: in tal modo vanificando da una parte il ruolo costituzionale di un istituto così importante della democrazia diretta come il *referendum* e insidiando dall'altra la fisiologica funzionalità della democrazia rappresentativa.

Per recidere questo intreccio perverso, è sufficiente modificare il terzo comma dell'articolo 34 citato, nel senso di consentire una ravvicinata consultazione referendaria anche nel caso di elezioni anticipate. L'esigenza, giustamente adottata dal legislatore del 1970, di evitare la sovrapposizione tra il momento elettorale e il momento referendario (per evitare un uso improprio del *referendum* come mezzo di propaganda elettorale) può essere soddisfatta ugualmente attraverso un rinvio della consultazione referendaria limitato ad un minimo di tre e a un massimo di sei mesi: proponiamo quindi un differimento del *referendum* per una domenica compresa tra il

novantesimo e il centottantesimo giorno dalla data di effettuazione delle elezioni anticipate (il termine mobile rapportato all'effettivo svolgimento delle elezioni ci pare molto più praticabile del termine fisso di calendario, che alcuni propongono e che potrebbe comportare qualche inconveniente).

Si potrebbe obiettare che una riforma dell'istituto referendario non può limitarsi all'articolo 34 della legge n. 352 del 1970, ma deve investire altri aspetti. In un certo senso l'obiezione può essere condivisa soprattutto da un gruppo come la Sinistra indipendente che ha già presentato nella materia specifica disegni di legge. Ma in altro senso l'esigenza di una più ampia riforma, per la quale i tempi sono indubbiamente più lunghi, non può vanificare l'urgenza di intervenire sull'articolo 34 citato, in ordine al quale i consensi, anche dell'area governativa, sono già maturati. È sperabile anzi che la presente e urgente modifica possa costituire l'avvio per una riforma più ampia e più adeguata.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

«Nel caso di cui al comma precedente, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, fissa la nuova data di convocazione degli elettori per il *referendum* in una domenica compresa fra il novantesimo e il centottantesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni anticipate».

## Art. 2.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.